



Unione di Banche Italiane per il Factoring S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: 20134 Milano - Via Cavriana 20, Tel. +39 02 77 661 - Unità Operativa: 33170 Pordenone - Via Giardini Cattaneo 4, Tel. +39 0434 22 42 11 - Mail PEC: ubifactor@pecgruppoubi.it - Sito Internet: www.ubifactor.it - Società con Socio Unico Unione di Banche Italiane S.p.A. - Capitale Sociale € 36.115.820 interamente versato - Codice fiscale e numero iscrizione nel Registro Imprese di Milano n. 06195820151 - R.E.A. Milano 1075242 - Appartenente al Gruppo IVA UBI con Partita IVA 04334690163 - Iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 66 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - Aderente alla Factors Chain International

Spettabile
UBI Factor S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Via Cavriana, 20
20134 Milano
Unità Operativa di Pordenone
Via Giardini Cattaneo, 4
33170 Pordenone

Oggetto: Fidejussione solidale a Vostro favore e nell'interesse di _____

Con la presente, ____ sottoscritt ____, di seguito brevemente "Fidejussore") prest ____ fidejussione solidale a favore di UBI Factor S.p.A., (di seguito brevemente "Factor") e nell'interesse di _____ (di seguito brevemente "Debitore"), fino alla concorrenza di € _____ (euro _____) in linea capitale, oltre interessi, commissioni, accessori e spese, a garanzia del puntuale e esatto adempimento di tutte le obbligazioni a carico del Debitore, comunque dipendenti dal rapporto di Factoring esistente tra il Factor ed il Debitore medesimo, nonché da ogni operazione posta in essere dal Debitore con il Factor, sia in essere che futura, fino alla concorrenza del predetto importo.

La presente garanzia è regolata dalle seguenti norme:

Art. 1) La fidejussione garantisce tutte le somme per capitale, interessi contrattuali e di mora, commissioni, accessori e spese dovute dal Debitore. Il Fidejussore a qualsiasi titolo costituito in mora dal Factor, sarà tenuto a corrispondere al medesimo, a titolo di interessi moratori, lo stesso tasso di interessi convenuto tra il Factor e il Debitore, con riserva, per il Factor, di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Art. 2) La fidejussione è prestata in via solidale e indivisibile anche per gli aventi causa a qualsiasi titolo di ogni Fidejussore.

Art. 3) La fidejussione è indipendente da qualsiasi altra garanzia personale e reale, da chiunque già costituita o che venisse in seguito prestata a favore del Factor e nell'interesse del Debitore, ossia anche dal medesimo Fidejussore, salva contraria comunicazione scritta del Factor.

La sottoscrizione della presente garanzia, non pregiudica, in ogni caso, le facoltà previste a favore del Factor nel rapporto da quest'ultimo intrattenuto con il Debitore, così come disciplinato nelle pattuizioni contrattuali vigenti tra il Debitore ed il Factor.

Art. 4) L'invalidità, l'inefficacia e l'estinzione della presente garanzia limitata ad alcuni dei Fidejussori, ivi compresa la revoca della fidejussione e la rinuncia da parte del Factor anche per remissione o transazioni con alcuni soltanto dei Fidejussori medesimi, non avrà efficacia nei confronti degli altri, che resteranno coobbligati per l'intera somma da loro garantita.

Il Factor è in ogni caso dispensato dall'obbligo di dare comunicazione della revoca per il regresso di cui all'art. 1954 del c.c..

Art. 5) Il mancato adempimento (anche parziale) da parte del Debitore, autorizzerà il Factor ad escutere la presente a mezzo semplice lettera raccomandata a.r., a scelta del Factor, anche in caso di opposizione del Debitore, per il pagamento di tutte le somme, nessuna esclusa, ovvero per quella frazione che sarà dal Factor indicata come dovuta da parte del Debitore, sino alla concorrenza dell'importo massimo di € _____ (euro _____), impregiudicato ogni ulteriore diritto del Factor sia nei confronti del Fidejussore, sia nei confronti del Debitore.

Per la determinazione del debito garantito le scritture contabili del Factor faranno piena prova in qualsiasi sede. Il Factor ha diritto di stabilire a quali obbligazioni a carico del Debitore devono imputarsi i pagamenti comunque dallo stesso ricevuti, ivi compresi quelli effettuati direttamente dal Debitore medesimo. Il pagamento di quanto dovuto, a qualsiasi titolo a favore del Factor, in forza delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, sarà dal Fidejussore direttamente effettuato presso la sede legale del Factor medesimo, da intendersi luogo d'adempimento delle obbligazioni.

Art. 6) Il Fidejussore si terrà al corrente delle condizioni patrimoniali del Debitore, nonché dello svolgimento del rapporto in corso con il Factor, esonerando quest'ultimo dal chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 1956 del c.c..

Art. 7) Il Fidejussore, rinuncia ai benefici della preventiva escussione e divisione di cui agli artt. 1944 e 1947 del c.c..



Unione di Banche Italiane per il Factoring S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: 20134 Milano - Via Cavriana 20, Tel. +39 02 77 661 - Unità Operativa: 33170 Pordenone - Via Giardini Cattaneo 4, Tel. +39 0434 22 42 11 - Mail PEC: ubifactor@pecgruppoubi.it - Sito Internet: www.ubifactor.it - Società con Socio Unico Unione di Banche Italiane S.p.A. - Capitale Sociale € 36.115.820 interamente versato - Codice fiscale e numero iscrizione nel Registro Imprese di Milano n. 06195820151 - R.E.A. Milano 1075242 - Appartenente al Gruppo IVA UBI con Partita IVA 04334690163 - Iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 66 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - Aderente alla Factors Chain International

Art. 8) I diritti derivanti al Factor dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Debitore e comunque, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore o il fidejussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante, entro il termine di 60 (sessanta) mesi decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza o comunque di esigibilità dell'obbligazione principale.

Art. 9) Il Fidejussore può recedere dalla garanzia, con lettera raccomandata indirizzata al Factor. Il recesso acquista efficacia solo dopo che il Factor, ricevuta la comunicazione ed effettuate le valutazioni nel merito a carico del Debitore, avrà dato conferma al Fidejussore, con specifica comunicazione scritta, della liberazione dagli obblighi posti in capo a quest'ultimo dalla presente, fermo restando, in ogni caso, l'efficacia della stessa per tutte le obbligazioni contratte dal Debitore nei confronti del Factor, precedenti la data di conferma. In ogni caso, fino al momento in cui il credito del Factor verso il Debitore non sia stato integralmente estinto, il Fidejussore rinuncia al diritto di regresso e di surroga che gli spettasse, a qualsiasi titolo, nei confronti del Debitore medesimo, dei suoi coobbligati e garanti, ancorché confidejussori.

Art. 10) Il Fidejussore non può opporre al Factor alcuna eccezione in merito al momento in cui viene esercitata dal Factor la facoltà di recedere dai rapporti con il Debitore.

Art. 11) Sono ad esclusivo carico del Fidejussore tutte le spese di eventuale registrazione della presente ed ogni altra inerente e conseguente.

Art. 12) Qualsiasi comunicazione e notifica sarà dal Factor effettuata al Fidejussore, con pieno effetto anche per i suoi eredi, successori ed aventi causa, all'indirizzo dal medesimo indicato a fianco della propria firma o successivamente comunicato al Factor a mezzo lettera raccomandata.

Art. 13) La presente fidejussione sarà disciplinata ed interpretata sulla base della legge italiana. Il fidejussore accetta l'esclusiva giurisdizione del Giudice italiano in relazione ad ogni controversia nascente dalla presente fidejussione, e concorda nel non sollevare alcuna eccezione in relazione al fatto che le azioni siano coltivate innanzi al Giudice italiano. Il Tribunale di Milano sarà competente in via esclusiva in relazione ad ogni controversia scaturente dalla presente fidejussione o correlata ad essa in ordine alla validità, alla interpretazione e alla implementazione della stessa.

Il Factor e il fidejussore, in relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche), concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere riguardo alla presente all'organismo di conciliazione costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario - associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia).

Il ricorso al citato organismo di conciliazione può essere attivato sia dal Factor che dal fidejussore e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo da parte del fidejussore al Factor. Sia il Factor che il fidejussore, dopo la sottoscrizione della presente fidejussione, possono concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.

L'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge, si intende assolto dal fidejussore anche qualora quest'ultimo ricorra, previa presentazione di reclamo al Factor come indicato al successivo articolo 13, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Art. 14) Il fidejussore, insoddisfatto delle prestazioni del Factor, ha la possibilità di presentare reclamo:

- con lettera semplice, da consegnare personalmente presso la sede del Factor;
- per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del Factor (UBI Factor S.p.A. – Ufficio Reclami – Via Cavriana 20 – 20134 Milano);
- per posta elettronica ordinaria all'indirizzo: reclami@ubifactor.it;
- per posta elettronica certificata all'indirizzo: reclami.ubifactor@pecgruppoubi.it.
- Il Factor deve riscontrare il reclamo entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Se il fidejussore non è soddisfatto della risposta del Factor ovvero non ha ricevuto alcuna risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il fidejussore può rivolgersi altresì al Conciliatore BancarioFinanziario anche in assenza di preventivo reclamo, come indicato all'articolo 12) che precede.

Art. 15) Il rilascio della fidejussione non comporta l'applicazione di condizioni economiche a carico del fidejussore. Del pari è gratuito l'invio al fidejussore delle relative comunicazioni periodiche.



Unione di Banche Italiane per il Factoring S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: 20134 Milano - Via Cavriana 20, Tel. +39 02 77 661 - Unità Operativa: 33170 Pordenone - Via Giardini Cattaneo 4, Tel. +39 0434 22 42 11 - Mail PEC: ubifactor@pecgruppoubi.it - Sito Internet: www.ubifactor.it - Società con Socio Unico Unione di Banche Italiane S.p.A. - Capitale Sociale € 36.115.820 interamente versato - Codice fiscale e numero iscrizione nel Registro Imprese di Milano n. 06195820151 - R.E.A. Milano 1075242 - Appartenente al Gruppo IVA UBI con Partita IVA 04334690163 - Iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 66 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - Aderente alla Factors Chain International

Firme _____
e _____
Indirizzi _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c., il Fidejussore dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole:

- Art. 1)** Oggetto della fideiussione;
- Art. 3)** Autonomia della fideiussione da qualunque altra garanzia personale e reale;
- Art. 4)** Limitazione della fideiussione ad alcuni Fidejussori in caso di invalidità e inefficacia relativa ad altri confidejussori. Dispensa per il Factor della comunicazione della revoca ai fini del regresso;
- Art. 5)** Modalità di escussione della fideiussione e facoltà da parte del Factor di imputazione dei pagamenti dallo stesso ricevuti. Piena prova delle scritture contabili del Factor;
- Art. 6)** Dispensa per il Factor dall'agire ai sensi dell'art. 1956 del c.c.;
- Art. 7)** Rinuncia da parte del Fidejussore ai benefici della preventiva escussione e divisione di cui agli artt. 1944 e 1947 del c.c.;
- Art. 8)** Scadenza dell'obbligazione
- Art. 9)** Recesso del Fidejussore e relativi effetti. Rinuncia del Fidejussore ad azioni di regresso o di surroga sino all'integrale estinzione del credito vantato dal Factor;
- Art. 10)** Rinuncia da parte del Fidejussore ad opporre eccezioni in merito al momento in cui il Factor esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il Debitore;
- Art. 11)** Spese a carico del Fidejussore;
- Art. 12)** Elezione di domicilio;
- Art. 13)** Foro competente esclusivo e mezzi di tutela stragiudiziale;
- Art. 14)** Reclami;
- Art. 15)** Gratuità del rilascio della fideiussione e delle relative comunicazioni periodiche.

_____, li _____

(Firme) _____

Il fidejussore attesta che un esemplare della presente fideiussione è stato al medesimo consegnato.

(Firme) _____

